



CIRCOLARI, PARERI, RISOLUZIONI

La compensazione delle ritenute e delle imposte sostitutive nell'ambito di un PIR

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Il regime di non imponibilità Iva nell'ambito delle cessioni a catena

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

L'utilizzo delle presunzioni semplici in materia di imposte sui redditi
Il regime probatorio dell'avvenuta esportazione
Il regime sanzionatorio relativo all'omessa contabilizzazione delle fatture
Il rapporto tra l'antieconomicità del costo e il principio di inerenza

GIURISPRUDENZA DI MERITO

L'accertamento delle imposte sui redditi in caso di saldo cassa negativo

La compensazione delle ritenute e delle imposte sostitutive nell'ambito di un PIR

Agenzia delle entrate - Circolare del 26 febbraio 2018, n.3/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina fiscale delle attività finanziarie oggetto di investimento nell'ambito di un Piano di Risparmio a lungo termine (PIR), di cui all'art.1, commi da 100 a 114 della legge 11 dicembre 2016, n.232, detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di una attività d'impresa. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ha chiarito che, le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive non dovute, compensate nel modello F24:

- non devono essere indicate nella dichiarazione dei sostituti d'imposta;
- non sono soggette né ai limiti annuali di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti d'imposta, art.1 comma 53, legge 24 dicembre 2007, n.244, né al limite massimo di compensabilità di crediti d'imposta e contributi pari a 700.000 euro, art.34 legge 23 dicembre 2000, n.38.

[torna su](#)

Il regime di non imponibilità Iva nell'ambito delle cessioni a catena

Corte di Giustizia – Sentenza del 21 febbraio 2018, causa C-628/16

La Corte di Giustizia ha fornito chiarimenti in merito al regime di non imponibilità Iva nell'ambito delle c.d. cessioni a catena, e in particolare delle cessioni in cui è presente l'intervento di tre soggetti, a fronte di un unico trasporto da uno Stato Comunitario a un altro Stato membro. In particolare, la Corte di Giustizia ha chiarito che l'art.32, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso si applica alla seconda di due cessioni successive di un medesimo bene che hanno dato luogo ad un unico trasporto intracomunitario. Inoltre, secondo la Corte, qualora la seconda cessione di una catena di due successive cessioni, comportanti un unico trasporto intracomunitario, costituisca una cessione intracomunitaria, il principio di tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che l'acquirente finale, che si è avvalso a torto di un diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto a monte, non può detrarre a titolo di imposta sul valore aggiunto a monte, l'imposta sul valore aggiunto versata al fornitore sulla sola base delle fatture trasmesse dall'operatore intermedio che ha conferito alla sua cessione un'erronea qualificazione.

[torna su](#)

L'utilizzo delle presunzioni semplici in materia di imposte sui redditi

Corte di Cassazione – Sentenza del 2 marzo 2018, n.4944

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di imposte sui redditi, qualora il reddito contestato non sia stato indicato in dichiarazione, si rende applicabile il disposto di cui all'art.39, comma 2, lett.a) del dpr 29 settembre 1973, n.600, che autorizza l'Amministrazione finanziaria ad utilizzare, ai fini dell'accertamento, dati e notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Inoltre, aggiunge la Corte, analoga abilitazione è prevista dall'art.39, comma 2, lett.d-bis) del dpr n.600 cit., nel caso in cui il contribuente non abbia dato seguito agli inviti disposti dall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art.32 del dpr 600 cit.

[torna su](#)

Il regime probatorio dell'avvenuta esportazione

Corte di Cassazione – Ordinanza del 21 febbraio 2018, n.4161

La Corte di Cassazione ha chiarito che, materia di prova dell'esportazione, in mancanza di attestazione della dogana di partenza, deve essere offerta in ogni caso una prova certa ed incontrovertibile, quale l'attestazione di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione dell'avvenuta presentazione delle merci in dogana. L'art.346 del dpr 23 gennaio 1973, n.43, infatti, consente di dare la prova dell'esportazione anche per mezzo di documentazione rilasciata da pubblica amministrazione o da dogana estera. Secondo la Corte, inoltre, nel caso in cui non sia stata fornita la prova della presentazione delle merci alla dogana di destinazione, l'operazione deve considerarsi non effettuata e equiparata a una cessione nel territorio nazionale, soggetta a Iva.

[torna su](#)

Il regime sanzionatorio relativo all'omessa contabilizzazione delle fatture

Corte di Cassazione – Ordinanza del 21 febbraio 2018, n.4146

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema Iva, ai sensi degli artt.23 e 25 del Decreto Iva, che stabiliscono tempi e modalità della registrazione delle fatture, la mancata contabilizzazione della fattura nella dichiarazione relativa all'esercizio di competenza, costituisce un'irregolarità sostanziale, perché rilevante ai fini della determinazione del volume d'affari previsto dall'art.20 del Decreto Iva e, conseguentemente dell'imposta dovuta.

[torna su](#)

Il rapporto tra l'antieconomicità del costo e il principio di inerenza

Corte di Cassazione – Ordinanza del 9 febbraio 2018, n.3170

La Corte di Cassazione ha escluso che il principio dell'inerenza, quale vincolo alla deducibilità dei costi, discenda dall'art.109, comma 5 del Tuir. In particolare, secondo la Corte, il principio di inerenza è principio generale inespresso, immanente alla nozione di reddito d'impresa, e la valutazione dell'inerenza di un costo all'attività d'impresa impone un giudizio di tipo qualitativo, che non necessariamente implica anche un giudizio quantitativo, e cioè di apprezzamento del costo in termini di congruità o antieconomicità, che non sono espressione dell'inerenza ma costituiscono meri indici sintomatici dell'inesistenza di tale requisito, ossia dell'esclusione del costo dall'ambito dell'attività d'impresa.

[torna su](#)

L'accertamento delle imposte sui redditi in caso di saldo cassa negativo

Commissione Tributaria Regionale di Roma – Sentenza del 27 ottobre 2017, n.6267/1/2017

La Commissione Tributaria Regionale di Roma ha chiarito che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presenza di un saldo di cassa negativo, rilevato nelle operazioni di verifica fiscale, è indice di una contabilità fittizia e quindi inattendibile, così da giustificare il successivo accertamento induttivo da parte dell'Amministrazione finanziaria. Pertanto, aggiunge la Commissione, il saldo di cassa può essere solamente positivo, o, al limite, pari a zero, in caso contrario si presume la presenza di ricavi non dichiarati per tutto l'intervallo temporale durante il quale tale saldo ha assunto valore inferiore a zero.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Flavio Notari

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it